dipvvf.DIR-EMI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0031473.28-12-2017

Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
UFFICIO: Direttore

Alla **O.S.**
CONAPO
Segreteria Regionale Emilia-Romagna
[via posta elettronica]

OGGETTO: Distaccamenti estivi – Buono pasto – Quesiti.-

Si fa riferimento alla nota di codesta Segreteria prot. n. 30/17 del 05.11.2017.

In essa vengono posti due quesiti, ciascuno dei quali pare, a sua volta, afferente a due aspetti distinti.

Il primo riguarda il trattamento del personale incaricato di costituire l'organico di sedi stagionali.

In particolare, vengono posti quesiti sul diritto al trattamento di missione ed alla fruizione del mezzo di servizio per il raggiungimento della sede ed il rientro.

Il caso che origina la problematica è il Distaccamento stagionale di Bellaria Igea Marina, la cui apertura estiva si ripete, ormai, da molti anni. Non risulta, al riguardo, che in passato siano sorti dubbi o contrasti sui temi ora sollevati.

A giudizio dello scrivente, la sede stagionale è a tutti gli effetti una sede di servizio il cui organico viene di norma costituito anche in forma mista, tra personale permanente e volontario richiamato in servizio temporaneo. Si ritiene utile precisare – per evitare fraintendimenti – che non rientra nel caso in esame il distaccamento "misto", costituito in parte da personale permanente ed in parte da personale volontario operante con il regime dei distaccamenti volontari, formula che non risulta abbia fornito esperienze concrete di rilievo.

Il personale permanente viene dislocato nella sede stagionale per periodi continuativi, più o meno prolungati, o anche per singoli turni, secondo una programmazione che tenga conto delle esigenze di organizzazione complessiva del servizio provinciale (o interprovinciale) nonché, di norma, delle disponibilità manifestate dal personale stesso.

I turni prestati presso la sede stagionale di norma rientrano nella turnazione ordinaria di servizio.

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO – EMILIA-ROMAGNA
Via Aposazza n° 3 - 40128 Bologna
e-mail certificata: dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it
e-mail ordinaria: dir.emiliaromagna@vigilfuoco.it
Centralino Uffici tel. 051-4199611
Sala Operativa tel. 051 321321
e-mail Sala Operativa: dir.salaop.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it

Ciò posto, si ritiene che l'assegnazione temporanea alla sede, maturata su base volontaria o di richiamo in servizio temporaneo, non fornisca i presupposti per il riconoscimento di trattamenti accessori.

Tale considerazione acquisisce maggior rilevanza qualora si consideri, collegato con l'eventuale riconoscimento dello stato di missione, l'utilizzo del mezzo di servizio per il personale destinato a costituire l'organico della sede stagionale il quale – proprio in quanto individuato sulla base di una disponibilità – potrebbe provenire da sedi diverse e pertanto richiedere, per assicurare l'avvicendamento dei turni, di porre a disposizione un parco veicoli ragionevolmente incompatibile con le dotazioni e le altre esigenze di servizio.

Ove il servizio fosse obbligato, il Comando dovrebbe organizzarlo sulla base di criteri del tutto differenti, ricorrendo ad esempio al trasferimento temporaneo per esigenze di servizio e razionalizzando l'impiego delle risorse, in conseguenza delle responsabilità affidate al Dirigente.

Considerazioni del tutto opposte, invece, si ritiene debbano essere riservate al comando immediato di personale per la copertura di impreviste carenze nella composizione della squadra, caso in cui ricorrono tutte le condizioni per il trattamento di missione e le collegate disposizioni sul trasporto.

Infine, sul trattamento di missione, ove ne ricorrano le condizioni, risulta inequivoco che:

- il personale che transita per la sede di appartenenza ha diritto all'indennità dal "visto partire" al "visto rientrare" indipendentemente dal mezzo impiegato per compiere la missione
- il personale che raggiunge direttamente la sede di missione e che da essa direttamente rientra ha diritto al trattamento per il periodo dal "visto arrivare" al "visto partire"
- in entrambi i casi, i prolungamenti rispetto all'orario di servizio devono essere validati dal responsabile dell'unità organizzativa ove si svolge la missione e, nel primo caso, i tempi di viaggio devono essere congrui

In merito al secondo quesito, relativo alle modalità di fruizione del pasto per il personale in missione, si ritiene necessario distinguere il pasto consumato dal personale in missione durante il viaggio o presso strutture ove si svolge la missione nelle quali non è previsto un servizio di ristorazione, rispetto alla mensa di servizio spettante – con riferimento all'esempio proposto – al personale in rinforzo in una sede diversa da quella di appartenenza.

Nel primo caso, la norma contrattuale – come anche recentemente confermato da pareri ministeriali – esclude l'utilizzo del buono pasto per il personale in missione.

Nel secondo, pare naturale - ed opportuno - che il personale inviato in rinforzo in una sede si avvalga del servizio mensa approntato presso la stessa.

Per specifici impedimenti, legati ad esempio agli orari di arrivo od all'impossibilità di prenotazione del pasto, si ritiene ammissibile il ricorso al modello gestionale alternativo previsto, ovvero il buono pasto.

Il Direttore Regionale
Barberi